



Prot. n. 932
del 14/12/2018

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY"

Numero Registro: Decreto Presidenziale 024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Link Campus University" approvato con D.M. 30 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 87 del 13 aprile 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi "Link Campus University", emanato con Decreto Presidenziale n. 234 del 26 settembre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Presidenziale n. 365 del 13 aprile 2015 di costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi "Link Campus University";
- CONSIDERATO che è necessario dare avvio alle procedure elettorali per il rinnovo delle rappresentanze di docenti e studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi "Link Campus University" atteso che è scaduto il mandato dei titolari in carica;

DECRETA

Art. 1 - Indizione delle elezioni

Sono indette, per il giorno 10 gennaio 2019, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze di docenti e studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito, LCU).

Per la rappresentanza di docenti sono eletti :

- n. 2 (due) docenti;

Per la rappresentanza degli studenti è eletto:

- n. 1 (uno) studente.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY"

Numero Registro: Decreto Presidenziale 024

Le votazioni avranno luogo tra le ore 9.00 e le ore 17.00 del giorno 10 gennaio 2019.

Art. 2 - Commissione elettorale

Per l'organizzazione delle operazioni elettorali sarà costituita presso LCU una Commissione elettorale composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o un suo delegato, che la presiede; dal Direttore Generale; dal Direttore Accademico; da una unità del personale tecnico-amministrativo di LCU, indicata dal Direttore Generale; da un rappresentante dei docenti sorteggiato tra tutti i docenti di LCU; da un rappresentante degli studenti sorteggiato tra tutti gli studenti iscritti ai corsi di studi accademici di LCU.

La Commissione elettorale svolge le funzioni previste dal Regolamento Generale di Ateneo di LCU e dal presente decreto.

Art. 3 – Elezioni della rappresentanza di docenti e studenti

Per l'elezione della rappresentanza di docenti, l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai professori di I e II fascia, ai professori straordinari a tempo determinato e ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso LCU alla data di pubblicazione del presente decreto.

Per l'elezione della rappresentanza di studenti, l'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti full-time di LCU iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale alla data di pubblicazione del presente decreto.

Per la rappresentanza dei docenti, risultano eletti i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze valide; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che abbia al momento dell'elezione una maggiore anzianità di insegnamento in LCU; a parità di anzianità di insegnamento, prevale il candidato più giovane di età.

Per la rappresentanza degli studenti, risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze valide; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.

Art. 4 - Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione delle candidature

La Commissione elettorale, entro il ventesimo giorno precedente alla data fissata per le elezioni, pubblica sul sito internet di LCU e contestualmente affigge nelle bacheche di LCU appositi elenchi suddivisi per categorie





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Presidenziale 024

dai quali risultano gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo. Gli eventuali ricorsi contro gli elenchi devono essere presentati alla Commissione elettorale entro il quindicesimo giorno precedente alle elezioni. I ricorsi vanno inviati alla Commissione elettorale al seguente indirizzo di posta elettronica: direzioneaccademica@unilink.it. La suddetta Commissione decide sui ricorsi entro tre giorni dal loro ricevimento.

Le candidature devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “candidature” allegato al presente decreto e devono essere inviate alla Commissione elettorale entro le ore 12:00 del decimo giorno precedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni al seguente indirizzo di posta elettronica: direzioneaccademica@unilink.it. Entro due giorni dal ricevimento delle candidature, la Commissione elettorale verifica la regolarità delle stesse e provvede, altresì, a pubblicarle sul sito internet di LCU e ad affiggerle, contestualmente, nelle bacheche di LCU.

Le candidature possono essere contestate entro i successivi tre giorni dalla data di pubblicazione e di affissione nelle bacheche di LCU. I ricorsi vanno inviati alla Commissione elettorale al seguente indirizzo di posta elettronica: direzioneaccademica@unilink.it e sono decisi dalla Commissione elettorale entro i successivi tre giorni.

Art. 5 – Propaganda elettorale

La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione delle candidature e cessa comunque alle ore 13:00 del giorno che precede il primo giorno di votazione.

Art. 6 – Seggio elettorale e operazioni di voto

Presso la sede di LCU (Via del Casale di San Pio V, 44 – Roma) è costituito un seggio elettorale composto da un docente di LCU, che non sia candidato, sorteggiato tra tutti i docenti, che svolge la funzione di Presidente, e da quattro unità del personale tecnico-amministrativo di LCU, indicate dal Direttore Generale, che svolgono la funzione di scrutatori. Il Presidente del seggio individua tra gli scrutatori colui che svolge la funzione di segretario. Il seggio elettorale opera validamente se in esso sono presenti il Presidente e almeno altri due componenti.

Ciascun elettore può votare una sola volta e può esprimere il proprio voto per un solo candidato.

Le operazioni elettorali si svolgono con le seguenti modalità:





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY"

Numero Registro: Decreto Presidenziale 024

Per l'elezione della rappresentanza di docenti, le votazioni avverranno il giorno 10 gennaio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, con procedura telematica disponibile al seguente indirizzo: <https://lcu-elezioni-2018.unilink.it>

Ciascun elettore potrà accedere al portale con le credenziali di accesso utilizzate per accedere all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della LCU.

Per l'elezione della rappresentanza di studenti, le votazioni avverranno il giorno 10 gennaio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso il seggio elettorale costituito nella sede di LCU (Via del Casale di San Pio V, 44 – Roma) e ubicato presso il piano terra dell'Edificio Romagnoli.

Per l'elezione della rappresentanza di studenti, le operazioni elettorali si svolgeranno con le seguenti modalità:

- a) identificazione dell'elettore da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio a seguito di esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità e verifica della sua iscrizione nell'elenco dell'elettorato attivo;
- b) apposizione della firma dell'elettore sull'elenco elettorale in corrispondenza del proprio nome;
- c) consegna all'elettore della scheda di votazione;
- d) ingresso dell'elettore nell'apposita cabina per l'esercizio del voto;
- e) consegna della scheda, debitamente chiusa, al presidente o a uno dei componenti del seggio, per l'introduzione nell'apposita urna sigillata.

Il voto è personale e segreto e deve essere espresso, con la matita copiativa ricevuta dal componente del seggio, in modo non equivoco mediante trascrizione del nominativo del candidato prescelto.

All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale della postazione, il Presidente dichiarerà chiuse le votazioni.

Art. 7 - Svolgimento delle operazioni di scrutinio

Successivamente alla chiusura delle operazioni di voto si procede allo scrutinio dei voti di cui viene redatto apposito verbale.

L'operazione di scrutinio dei voti è pubblica.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY"

Numero Registro: Decreto Presidenziale 024

Per l'elezione della rappresentanza di studenti, sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle consegnate dal componente del seggio;
- b) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) nelle quali risulti espressa più di una preferenza;
- d) nelle quali sia espressa una preferenza a favore di un nominativo non incluso nella lista definitiva dei candidati.

Concluse le operazioni di scrutinio i membri del seggio firmano il processo verbale che, a cura del Presidente, è trasmesso alla Commissione elettorale, unitamente alle schede votate, a quelle residue e a tutto il materiale avuto in dotazione.

Art. 8 - Verifica della regolarità delle operazioni e proclamazione degli eletti

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio e accerta i risultati elettorali, redigendo apposito verbale. Entro il termine di cinque giorni dallo svolgimento delle elezioni, i risultati elettorali accertati dalla Commissione elettorale sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet di LCU e contestuale affissione nelle bacheche di LCU. Avverso detti risultati possono essere proposti, entro tre giorni dalla loro pubblicazione, ricorsi alla Commissione elettorale che decide entro sette giorni dal termine di presentazione degli stessi, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente del seggio elettorale ed eventuali controinteressati. I ricorsi vanno inviati Commissione elettorale al seguente indirizzo di posta elettronica: direzioneaccademica@unilink.it.

Qualora, alla scadenza del termine previsto dal precedente comma per la proposizione di ricorsi avverso i risultati accertati dalla Commissione elettorale, non risultino proposte impugnazioni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro i successivi cinque giorni, con proprio decreto, proclama gli eletti. Nel caso di proposizione di ricorsi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione proclama gli eletti entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto dal precedente comma per la decisione dei ricorsi da parte della Commissione elettorale.

Il decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione è pubblicato sul sito internet di LCU e, contestualmente, è affisso nelle bacheche di LCU. La documentazione elettorale viene conservata per un triennio.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY"

Numero Registro: Decreto Presidenziale 024

Art. 9 – Pubblicità

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di LCU e, contestualmente, è affisso nelle bacheche di LCU.

Art. 10 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si fa rinvio allo Statuto di Ateneo, al Regolamento Generale di Ateneo e alla vigente normativa in materia.

Roma, *14 dicembre 2018*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Università degli Studi "Link Campus University"

Prof. Vincenzo Scotti

